

Decisione n. 5/2025

Procedimento n. 006/FIPM/2025

TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli – Presidente, estensore

Stefano Pellacani - Componente

Giovanni Smargiassi - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento 006/Fipm/2025

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso pervenuto in data 30 maggio 2025, i Sigg.ri Pierluigi Giancamilli, Irene Marotta e Lorenzo Sciarra, tutti nella qualità di Consiglieri Federali della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, impugnavano – formulando contestualmente istanza di sospensione cautelare ex art. 53 comma 4 del Regolamento di Giustizia - dinanzi al Tribunale Federale la delibera n. 136 del Consiglio Federale resa in data 21 maggio 2025, con cui era stato nominato uno dei tre componenti della Commissione di Garanzia, nella persona dell'Avv. Lello Spoletini, a seguito delle dimissioni rassegnate il 19 maggio 2025 dal precedente componente.

Il successivo 1° giugno 2025, veniva depositata ulteriore documentazione a sostegno della richiesta di sospensione cautelare della delibera nell'interesse dei ricorrenti.

Con decreto del 3 giugno 2025, il Presidente del Tribunale, ritenuti insussistenti i motivi previsti dall'art. 54 comma 4 del Regolamento di Giustizia, fissava per la discussione l'udienza del 26 giugno 2025.

In data 20 giugno 2025, si costituiva in giudizio la FIPM - Federazione Italiana Pentathlon Moderno,

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA

Via Vitorchiano 113/115

Tel. 06.91516800

C.F. 97015820588

P.I. 04257001000



in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Fabrizio Bittner, depositando memoria a firma degli Avv.ti Paolo Clarizia e Giulio Vitelloni e relativo mandato *ad litem*.

In pari data anche per ricorrenti veniva depositata memoria con relativi allegati.

Il successivo 25 giugno 2025, venivano depositati ulteriori documenti nell'interesse dei ricorrenti e, da ultimo, il 26 giugno 2025, veniva depositata la delibera presidenziale del 19 giugno 2025 con cui la FIPM aveva conferito incarico professionale per il presente procedimento agli Avv.ti Paolo Clarizia e Giulio Vitelloni.

All'udienza del 26 giugno 2025 – il cui orario di convocazione era stato anticipato con provvedimento del 16 giugno 2025 – partecipavano i difensori della FIPM e quello dei ricorrenti, mentre non era presente nessuno per l'Avv. Spoletini, ritualmente informato del ricorso, di tutti gli atti ad esso relativi depositati e dell'udienza.

Preliminarmente, nel corso della suddetta udienza, i difensori della FIPM chiedevano rinvio sul presupposto mancato rispetto del termine previsto dall'art. 53 del RdG. per il deposito degli atti.

La difesa di ricorrenti non si opponeva, dichiarando altri di aver ricevuto la memoria della FIPM solo in data 26 giugno 2025.

Il Tribunale, quindi, considerato che alcuni dei documenti erano stati depositati senza il rispetto dei termini di cui all'art. 53 del RdG e che neppure la difesa dei ricorrenti si era opposta, accoglieva la richiesta e rinviava l'udienza al 1° luglio 2025.

All'udienza del 1° luglio 2025 erano presenti il difensore dei ricorrenti e quelli della FIPM, nonché il ricorrente Giancamilli personalmente, mentre non era presente l'avv. Spoletini.

Le parti venivano quindi invitate a discutere.

Prendeva la parola l'Avv. Zimbardi, difensore dei ricorrenti, che si riportava alla memoria e a tutti i documenti già depositati e chiedeva il rigetto delle argomentazioni formulate dalla difesa della Federazione, rilevando in particolare che nel caso di specie non vi è bisogno di far ricorso alla prova di resistenza trattandosi di vizio procedurale che attiene alla regolarità della convocazione. Quanto al merito della delibera, evidenziava che avevano partecipato alla stessa due soggetti che avrebbero dovuto astenersi, insistendo quindi per l'annullamento della stessa.

Per la Federazione, prendeva parola l'Avv. Vitellozzi che si riportava alla memoria già depositata agli atti insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

Dopo alcune brevi repliche, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e all'esito pronunciava dispositivo dandone lettura alle parti presenti¹.

La decisione del Tribunale, assunta all'esito della Camera di Consiglio, è affidata alle seguenti

Motivazioni

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 28 del Regolamento Organico che prevedono la convocazione del Consiglio almeno 5 giorni prima del Consiglio.

Nel caso di specie, infatti, la convocazione per il Consiglio Federale per la data del 21 maggio 2025 era stata eseguita in data 17 maggio 2025, nel rispetto dei termini di cui allo Statuto e al Regolamento organico, ma la modifica dell'ordine del giorno con l'introduzione del punto relativo a "*la nomina nuovo componente della Commissione Federale di Garanzia*" era stata inviata solo in data 20 maggio 2025, senza peraltro che allo stesso fossero allegati curricula, manifestazioni di interesse o candidature. I ricorrenti Giancamilli e Marotta avevano peraltro immediatamente rilevato l'illegittimità della convocazione. Tuttavia, il Consiglio si era tenuto ugualmente e, all'esito dello stesso era stato nominato il nuovo componente della Commissione Federale nella persona dell'Avv. Lello Spoletini col voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione dei consiglieri Giancamilli e Sciarra (la ricorrente Irene Marotta era invece assente).

Secondo quanto evidenziato dai ricorrenti, nel caso di specie non sarebbe necessario offrire la prova di resistenza posto che ad essa non può farsi ricorso nel caso di vizi che attengono alla invalidità della convocazione come ribadito dalla Giurisprudenza richiamata nella memoria (Tribunale di

¹ Si precisa che la firma apposta dal componente del Tribunale, Avv. Stefano Pellacani, l'orario di marcatura si riferisce a quello UTC (Tempo Coordinato Universale) che nel periodo estivo è di due ore indietro rispetto all'orario in Italia.



Roma, Sentenza n. 6/2023).

Il *vulnus*, come rilevato nel ricorso, sarebbe stato ancor più grave tenuto conto dell'importanza della questione posta all'ordine del giorno e delle competenze attribuite alla Commissione Federale di Garanzia, ragione per cui sarebbe stato necessario aver congruo preavviso per prepararsi adeguatamente al voto e partecipare attivamente alla discussione.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della delibera per violazione dei principi di democraticità (art. 1 comma 4 statuto) e separazione dei poteri sul presupposto della esistenza di un conflitto di interessi.

A sostegno di tale doglianza i ricorrenti sottolineano che, all'epoca della votazione, il Presidente Federale era stato destinatario di un intendimento di deferimento e un altro dei componenti del Consiglio, il Sig. Luigi Giardullo, era stato destinatario di un deferimento. Considerato che tra i poteri della Commissione Federale di Garanzia vi è quello di rimuovere dall'incarico i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, vi sarebbe stata quindi una evidente situazione di conflitto di interesse tra i due suindicati soggetti, che, da un lato, erano accusati dalla Procura Federale e in procinto di essere giudicati dal Tribunale Federale e, dall'altro, avevano nominato uno dei componenti del Collegio che aveva il potere di revocare i suddetti organi di Giustizia Federale, con la conseguenza che i medesimi avrebbero dovuto astenersi.

Il successivo 1° giugno 2025, i ricorrenti a supporto della richiesta di emissione di provvedimento di annullamento in via cautelare, hanno fatto pervenire convocazione del Consiglio Federale per il 6 giugno 2025 con all'ordine del giorno la nomina di tutti gli organi di giustizia, intervenuta dopo le 20 del 31 maggio 2025, a seguito del deferimento del Presidente Federale e del deposito del ricorso per l'annullamento della delibera del 21 maggio 2025.

Evidenziavano così i ricorrenti che la delibera impugnata, assunta senza il rispetto delle norme sia formali che sostanziali che regolano l'ordinamento sportivo, era chiaramente finalizzata a riformare il più celermente possibile l'organo della Commissione di Garanzia per poter procedere prima del processo del Presidente alla nomina dei componenti del Tribunale che avrebbero dovuto giudicarlo. Tale comportamento, secondo i ricorrenti, sarebbe stato adottato in violazione del dovere di astenersi da parte dei membri del Consiglio sotto processo sussistendo in capo agli stessi una chiara situazione di conflitto di interesse, dovendosi ritenere lesivo dei principi fondamentali degli ordinamenti democratici e di quello sportivo in particolare essendo già stata la Federazione oggetto di una richiesta di commissariamento, inoltrata all'Organo preposto.

Nella memoria depositata in data 20 giugno 2025, la difesa della FIPM deduce innanzitutto la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non avendo i ricorrenti dimostrato il superamento della prova di resistenza (che peraltro nel caso di specie non sarebbe stata superata giacché anche senza il voto dei ricorrenti il rapporto di maggioranza non sarebbe cambiato con conseguente nomina dell'avv. Spoletini). A sostegno delle suddette deduzioni sono richiamati due precedenti del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (Sez. III, n. 19 dell'11 marzo 2019; Sez. III n. 94 del 20 dicembre 2017) che avrebbero confermato l'applicabilità del principio della necessità di dimostrare la prova di resistenza anche nell'ordinamento sportivo.

Si deduce poi l'infondatezza del primo motivo di ricorso sul presupposto che la integrazione dell'ordine del giorno si era resa necessaria in via di estrema urgenza giacché le dimissioni del componente della Commissione Federale di Garanzia erano state rassegnate solo in data 19 maggio 2025 con la conseguenza che si era reso necessario far fronte ad un evento imprevedibile ed imprevisto considerata l'impossibilità di operare della Commissione di Garanzia nella sua attuale composizione e al precipuo fine di garantire il funzionamento di un organo essenziale. Il medesimo avrebbe quindi agito del tutto legittimamente anche in virtù di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto che attribuisce al Presidente il potere di adottare in caso di estrema urgenza i provvedimenti indispensabili per la Gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale. Si evidenziava inoltre come l'irregolarità circa il contenuto e/o l'integrazione dell'ordine del giorno non costituisce vizio tale da integrare una grave irregolarità della delibera in questione. Infine, si evidenzia l'infondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui la nomina non sarebbe stata preceduta da adeguata "istruttoria" giacché l'art. 25 dello Statuto non richiederebbe alcuna particolare forma o contenuto per la nomina dei Componenti del Collegio di



Garanzia.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Federazione ne censura l'inammissibilità non essendo stata dimostrata la sussistenza in concreto di alcun conflitto di interessi, l'infondatezza giacché il potere di "rimuovere" gli Organi di giustizia e del Procuratore Federali attribuito alla Commissione di Garanzia non sarebbe arbitrario ma vincolato al verificarsi di alcune condizioni precise stabilite dallo Statuto.

Sottolinea, infine, la difesa della FIPM che il ricorso sarebbe meramente strumentale, capzioso ed infondato mirando esclusivamente a paralizzare l'attività federale in asserita difesa di importantissimi principi generali.

La difesa di ricorrenti ha poi depositato ulteriore documentazione tra cui il frontespizio dell'atto di denuncia querela presentato nei confronti del Presidente Bittner e attestazione di avvenuto deposito. Così sintetizzate le argomentazioni prospettate dalle parti, preliminarmente, occorre verificare la sussistenza nel caso di specie dell'interesse in concreto dei ricorrenti ad impugnare la delibera in esame.

Tale valutazione passa obbligatoriamente per la verifica circa l'applicabilità nel caso di specie del principio del necessario superamento della cosiddetta prova di resistenza.

In proposito, il Collegio ritiene di condividere i rilievi della difesa dei ricorrenti in ordine alla inapplicabilità nel caso che ci occupa della prova di resistenza.

In particolare, in tema di impugnazione di delibere assembleari, le Sezioni Civili della Suprema Corte di cassazione si sono orientate nel senso che, in caso di violazione di vizi formali (incompletezza dell'ordine del giorno, violazione di norme sul procedimento di convocazione o insufficienza delle maggioranze) la legittimazione ad agire non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse ad agire, atteso che il suddetto interesse è costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali (Cass. n. 2999/10, Cass. 4270/11), mentre nelle ipotesi di violazioni sostanziali, è necessario che la parte che intende impugnare sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto (Cass. 15377/00).

Né può valere a smentire tale principio il richiamo alle decisioni del Collegio di Garanzia: le decisioni richiamate si riferiscono a casi in cui la violazione non si riferiva a vizi formali come nel caso di specie, ma a vizi di natura sostanziale (gestione delle operazioni di voto e validità delle operazioni elettorali).

Pertanto, se è certamente vero che anche nell'ordinamento sportivo deve ritenersi applicabile il principio secondo cui per dimostrare l'interesse ad agire occorre superare la prova di resistenza tale principio in ossequio con le pronunce di legittimità soprarichiamate non si applica invece nei casi in cui la violazione si riferisce proprio ad un vizio che attiene alla regolarità formale della convocazione. Passando ad analizzare il merito della vicenda, il Tribunale ritiene di dover accogliere il primo motivo di ricorso.

Ed invero, come evidenziato dai ricorrenti, l'art. 20 dello Statuto prevede che la convocazione del Consiglio Federale debba avvenire almeno cinque giorni prima. L'art. 28 dello Statuto Federale precisa che il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente Federale anche in via d'urgenza dovendosi ritenere che, in questo caso, quindi, in presenza di motivi di urgenza il termine dei cinque giorni possa essere derogato.

Occorre inoltre evidenziare che l'art. dello Statuto 21 dello Statuto prevede che " [...] *al Presidente spetta in particolare: lett. a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio federale **previa formulazione dell'Ordine del Giorno***" (di analogo tenore l'art 25 del Regolamento Organico in cui si prevede esplicitamente che "al Presidente Federale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto spetta: a) *convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale **previa formulazione dell'ordine del giorno*** (enfasi aggiunta) e *vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate [...]*".

Fatte queste necessarie premesse in merito al quadro normativo, deve osservarsi che nel caso di specie il termine previsto dallo Statuto per la convocazione non è stato rispettato con conseguente nullità della delibera assunta.

Ed invero, dalla lettura congiunta del complesso delle norme soprarichiamate emerge che la convocazione del Consiglio Federale – che deve essere trasmessa almeno cinque giorni prima la data prevista per l'assemblea – deve essere eseguita dal Presidente previa formulazione dell'ordine



del giorno dovendo quindi ritenersi che anche l'ordine del giorno debba essere trasmesso e conosciuto dai partecipanti almeno cinque giorni prima della delibera, costituendo parte integrante della convocazione.

Non è condivisibile l'orientamento richiamato nella memoria della FIPM secondo il quale l'irregolarità del contenuto circa l'ordine del giorno non costituisce una irregolarità tale da inficiare la validità della convocazione e della delibera.

Un tale conclusione determinerebbe la possibilità di integrare in ogni momento e con qualsiasi contenuto l'ordine del giorno la cui predisposizione, quindi, non avrebbe alcuna ragione di essere.

D'altro canto, la circostanza che nel caso di specie l'ordine del giorno sia stato integrato proprio con l'introduzione del punto relativo a "*la nomina nuovo componente della Commissione Federale di Garanzia*" anche se solo un giorno prima rispetto alla riunione del Consiglio, dimostra la necessità che l'oggetto delle riunioni del Consiglio sia esplicitato e che ciò avvenga con congruo anticipo.

Né, d'altro canto, possono ritenersi sussistenti nel caso di specie "i gravi motivi" o la situazione di "estrema urgenza" invocata dalla difesa della Federazione, che consentirebbero di derogare al termine dei cinque giorni per la convocazione e per la predisposizione dell'ordine del giorno.

Ed invero, al successivo Consiglio Federale del 6 giugno 2025, il punto dell'Ordine del Giorno relativo alla nomina degli Organi di Giustizia Federale, è stato rimosso e il Consiglio si è tenuto senza procedere alla nomina degli stessi. Tale circostanza esclude che vi fossero ragioni di urgenza tali da giustificare la deroga alle norme relative alla convocazione del Consiglio Federale o la necessità per il Presidente di scongiurare una grave pregiudizio per la Federazione determinato dalla impossibilità di operare della Commissione di Garanzia.

Ed invero, solo la necessità di procedere immediatamente alla nomina degli Organi di Giustizia avrebbe potuto giustificare l'urgenza della nomina del componente mancante della Commissione Federale di Garanzia. Tuttavia, com'è evidente, la circostanza che proprio su indicazione del Presidente, non si sia proceduto alla nomina degli Organi di Giustizia e che quelli già nominati abbiano continuato ad operare smentisce *ictu oculi* che vi fosse la necessità di procedere immediatamente alla nomina degli Organi di Giustizia, ben potendo proseguire la loro attività in prorogatio quelli già nominati, escludendo l'urgenza di procedere alla nomina del componente mancante della Commissione Federale finalizzata appunto a tale adempimento.

PQM

Il Tribunale accoglie il ricorso depositato per i sig.ri Pierluigi Giancamilli, Irene Marotta e Lorenzo Sciarra e, ai sensi dell'art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia, annulla la delibera del Consiglio Federale n. 136 del 21 maggio 2025.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 1° luglio 2025

PRESIDENTE - Estensore Avv. Scilla Malagoli

COMPONENTE – Avv. Stefano Pellacani

COMPONENTE – Avv. Giovanni Smargiassi